

STATUTO

Around Rome Destination Management Organization ETS

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

1.1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito anche "CTS") un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Around Rome Destination Management Organization ETS" (più brevemente "Around Rome DMO ETS"), da ora in avanti detta "associazione". L'associazione opera altresì nel settore delle imprese culturali e creative, avvalendosi ove compatibili delle disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 2023, n. 206, in quanto soggetto che svolge attività di promozione e valorizzazione culturale e turistica del territorio. In caso di conflitto, prevalgono le disposizioni del CTS.

1.2. Around Rome DMO ETS è stata costituita a seguito della graduatoria relativa all'avviso pubblico approvato dalla Regione Lazio con determinazione n.266 del 23 Marzo 2021 e - successivamente - ha acquisito la personalità giuridica con determinazione N. G18388 del 22/12/2022 e l'iscrizione nel RUNTS (rep. 42127) nella sezione "Altri enti del terzo settore".

1.3. La durata dell'associazione è illimitata e la sede legale è situata presso il Comune di Frascati. Il Consiglio di Amministrazione (in seguito "C.d.A.") ha facoltà di istituire, con propria delibera, altre sedi operative e delegazioni nel territorio italiano. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

1.4. L'acronimo ETS ha acquistato efficacia con l'iscrizione nel RUNTS.

Art. 2 (Scopo, finalità, attività)

2.1. L'associazione si occupa della gestione, della valorizzazione e del coordinamento di prodotti culturali e turistici inerenti Roma e i suoi dintorni, nonché di tutti gli elementi che riguardano la rete di strade storiche, gli itinerari e i percorsi escursionistici dedicati al turismo naturalistico, attivo e outdoor, al cicloturismo, al turismo equestre e al turismo religioso.

2.2. Tra gli obiettivi principali che l'associazione si pone sono da includere:

- la promozione integrata e sistematica delle vocazioni del territorio, declinandole in prodotti turistici attraverso un'efficace azione di coordinamento e un'immagine univoca che ne affermi le peculiarità;
- la formazione e la qualificazione dell'ecosistema culturale e turistico territoriale;
- la fornitura di supporto e di consulenza alle diverse realtà territoriali per aumentare l'attrattività, la competitività e la sostenibilità dell'ecosistema turistico;
- il supporto alla realizzazione e promozione di prodotti turistici ispirati ai criteri di sostenibilità socioeconomica, culturale e ambientale, in linea con l'Agenda 2030;
- l'offerta di servizi di interesse generale finalizzati all'integrazione e alla valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e turistiche del territorio;
- il supporto alle amministrazioni locali e alla Regione Lazio per la identificazione e la internazionalizzazione di itinerari e di esperienze turistiche.

2.3. Per assolvere tali funzioni, sarà attività propria dell'associazione quella di censire, organizzare, gestire, aggiornare, digitalizzare e comunicare le informazioni relative all'offerta ambientale, culturale e turistica del territorio; promuovere studi, ricerche e analisi; creare sinergie tra soggetti pubblici e privati; rafforzare il sistema di offerta e di coordinamento delle funzioni di informazione e accoglienza turistica.

2.4. Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione potrà gestire, affittare, acquistare beni mobili e immobili; compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie; stipulare accordi, contratti, convenzioni con Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private.

2.5. L'associazione opera nel territorio dell'ambito turistico di "Roma Città Metropolitana", ma intende operare per l'affermazione nazionale e internazionale del brand "Lazio".

2.6. L'associazione potrà compiere le operazioni ritenute necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la partecipazione a enti o altre forme associative svolgenti attività strumentali.

Art. 3 (Attività di interesse generale)

3.1. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in modo stabile, continuativo e principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in forma di impresa:

- lettera d) art. 5 CTS: educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera e) art. 5 CTS: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- lettera f) art. 5 CTS: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- lettera i) art. 5 CTS: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- lettera k) art. 5 CTS: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lettera m) art. 5 CTS: servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- lettera w) art. 5 CTS: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

3.2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito D.M. 19 Maggio 2021, n. 107.

3.3. L'individuazione delle attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali e turistici, sarà successivamente operata da parte del C.d.A.

3.4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 4 (Soci – ammissioni e numero associati)

4.1. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

4.2. Il numero degli associati è illimitato.

4.3. Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che ne condividano le finalità e che partecipano alle attività con la propria opera, competenze e conoscenze.

4.4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al C.d.A. una domanda scritta, in base alla modulistica predisposta.

4.5. Il C.d.A. delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4.6. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del C.d.A., nel libro degli associati.

4.7. Il C.d.A. deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

4.8. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal C.d.A., chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

4.9. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 (Diritti e obblighi degli associati)

5.1. Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi associativi; essere eletti negli organi associativi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi, presso la sede legale su preventiva richiesta rivolta al Presidente.

5.2. Gli associati hanno l'obbligo di: rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni, il Codice deontologico e di condotta e le deliberazioni efficacemente assunte dagli organi sociali; versare all'associazione, all'atto dell'adesione, la quota sociale d'iscrizione nella misura determinata dall'Assemblea con apposita delibera, modificabile dalla stessa con le medesime modalità. L'Assemblea ha facoltà di deliberare contribuzioni periodiche annuali o contributi straordinari, anche pari a zero, da comunicare agli associati in occasione della prima assemblea utile successiva all'anno di riferimento; partecipare attivamente alla vita dell'associazione e diffonderne le iniziative.

Art. 6 (Perdita della qualifica di associato)

- 6.1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.
- 6.2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi presenti nell'Atto Costitutivo, nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni, nel Codice etico e/o nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso, mediante deliberazione del C.d.A. e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- 6.3. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- 6.4. Contro la deliberazione di esclusione, l'associato escluso può, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. L'Assemblea delibera in occasione della sua prima successiva convocazione. Nelle more del pronunciamento assembleare, l'associato è sospeso dall'esercizio dei diritti associativi. La delibera dell'Assemblea è definitiva.
- 6.5. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta (a mezzo pec) la sua decisione al C.d.A.
- 6.6. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di associato, questi è cancellato senza indugio dal libro soci.
- 6.7. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione della quota e/o contributi versati all'associazione.
- 6.8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
- 6.9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- 6.10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- Il Forum, ovvero l'Assemblea delle associate e degli associati;
- Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.);
- il Presidente;
- il Destination manager;
- l'Organo di controllo.

Art. 8 (Assemblea)

- 8.1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre (3) mesi, nel libro degli associati.
- 8.2. Ciascun associato ha un solo voto.
- 8.3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può avere massimo due deleghe di altro associato.
- 8.4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche distribuita digitalmente (via e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata.
- 8.5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 8.6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 8.7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti – fermo restando che la nomina del Presidente è attribuita al C.d.A. quale espressione della propria autonomia organizzativa interna, ai sensi degli artt. 9.3 e 10.2 del presente Statuto; approva il bilancio di esercizio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi; delibera sulla ammissione o esclusione degli associati, qualora il C.d.A. ne reputi opportuno il coinvolgimento; delibera sulle modificazioni dello Statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto a sua competenza.
- 8.8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

8.9. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche da remoto, mediante mezzi di videoconferenza, e anche esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

8.10. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

8.11. Per modificare il presente Statuto l'Assemblea è convocata in seduta straordinaria. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega. In entrambi i casi la delibera di modifica statutaria è assunta con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati presenti.

8.12. Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione l'Assemblea è convocata in seduta straordinaria. In prima convocazione è richiesta la presenza di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/3 degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega. In entrambi i casi la delibera è assunta con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati presenti.

Art. 9 (Consiglio di Amministrazione – C.d.A.)

9.1. Il C.d.A. opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

9.2. I componenti del C.d.A. sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.3. Il C.d.A., all'atto del suo insediamento, nomina al suo interno il Presidente, il Vice presidente e il Segretario con funzione di Tesoriere. Tali nomine, quale espressione dell'autonomia organizzativa interna del C.d.A., non rientrano nella competenza dell'Assemblea di cui all'art. 8.7.

9.4. Rientra nella sfera di competenza del C.d.A. tutto quanto non sia di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o attribuito ad altri organi associativi per Legge o per Statuto.

9.5. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; formulare i programmi di attività associativa; predisporre il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale; deliberare sull'ammissione di nuovi associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili; istituire commissioni o gruppi di lavoro; nominare rappresentanti in organismi pubblici e privati.

9.6. Il C.d.A. è formato da un numero di componenti compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 4 (quattro) anni, con possibilità di essere rieletti.

9.7. La convocazione del C.d.A. avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

9.8. Il C.d.A. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

9.9. Le deliberazioni del C.d.A. sono assunte a maggioranza dei presenti.

9.10. I componenti del C.d.A. possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche da remoto, mediante mezzi di comunicazione digitale e in videoconferenza.

Art. 10 (Presidente)

10.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

10.2. Il Presidente è eletto dal C.d.A. tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. La revoca dalla sola carica di Presidente è deliberata dal C.d.A. con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti, con obbligo di motivazione, fermo restando il mantenimento della carica di consigliere. La revoca dalla carica di consigliere, con conseguente decadenza dalla carica di Presidente, è deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 8.7.

10.3. Il Presidente dura in carica quanto il C.d.A. e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca nei termini di cui al co. 10.2.

10.4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del C.d.A., il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

10.5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il C.d.A., svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

10.6. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 (Destination manager)

11.1. Il Destination Manager è il responsabile operativo dei progetti dell'associazione. È nominato dal C.d.A. sulla base di criteri di comprovata competenza professionale nel settore turistico, culturale e della gestione delle destinazioni, definiti con apposita delibera del C.d.A. medesimo anteriormente all'avvio della procedura di selezione.

11.2. In termini generali, la funzione del Destination manager è quella di: relazionarsi con il C.d.A. per contribuire a determinare le politiche di destinazione, di comunicazione e di marketing territoriale, anche attraverso la redazione di un Piano d'azione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; coordinare l'operato delle figure e degli Enti coinvolti nell'associazione; mantenere le relazioni con le istituzioni; redigere una relazione annuale sull'andamento delle attività dell'associazione da integrare nel bilancio sociale.

11.3. Il Destination Manager può essere rinominato più volte, con delibera del C.d.A. che stabilisce la durata del suo incarico, le sue funzioni specifiche e le relative modalità di riconoscimento dei compensi.

11.4. La carica di Destination Manager è incompatibile con quella di componente del C.d.A., di membro dell'Organo di controllo e con qualsiasi altra carica all'interno degli organi associativi dell'associazione.

11.5. Il Destination Manager è tenuto a comunicare tempestivamente al C.d.A. qualsiasi interesse, diretto o indiretto, in operazioni o contratti dell'associazione, astenendosi dalla trattazione e dalla firma delle relative pratiche.

11.6. Il C.d.A. può revocare anticipatamente il Destination Manager per giusta causa, con delibera motivata adottata con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti, previa audizione dell'interessato.

Art. 12 (Organo di controllo)

12.1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

12.2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge, dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 CTS. L'Organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

12.4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 15 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti

testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Art. 17 (Bilancio di esercizio e bilancio sociale)

17.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. L'associazione redige altresì il bilancio sociale con cadenza annuale, indipendentemente dal raggiungimento delle soglie di legge, quale strumento permanente di rendicontazione verso i soci, i terzi e le istituzioni.

17.2. Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale sono predisposti dal C.d.A., vengono approvati dall'Assemblea nei termini indicati dalla normativa vigente e sono depositati presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

17.3. Il C.d.A. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 18 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere:

- libro degli associati, tenuto a cura del C.d.A.;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del C.d.A.;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A., tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- registro dei volontari, ove l'associazione si avvalga di attività di volontariato, ai sensi dell'art. 17, co. 1, CTS, tenuto a cura del C.d.A.
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Art. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

Art. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

20.1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore.

20.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 21 (Conciliazione e clausola compromissoria)

21.1. Qualsiasi controversia tra i soci o tra questi e l'associazione sarà sottoposta, prima di ogni altra azione, a un tentativo di conciliazione amichevole dinanzi al C.d.A. o, qualora quest'ultimo sia parte in causa, dinanzi a un mediatore esperto nominato di comune accordo tra le parti.

21.2. Qualora non sortisca effetti il tentativo di conciliazione amichevole davanti al CdA, la controversia sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), dalla L. 206/2023 e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.